



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE



Novembre 2022

Manuale delle procedure di controllo

Versione 1.0

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

MANUALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO

INDICE

INTRODUZIONE.....	3
I. ARTICOLO 1 COMMI 853 E SEGUENTI LEGGE 205/2017.....	4
Obiettivi	4
Normativa di riferimento	4
Descrizione della norma.....	4
Descrizione del flusso procedurale	8
Descrizione delle procedure di attuazione	10
Descrizione delle procedure di controllo	11
Verifiche preliminari alla predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse.....	11
Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori.....	12
Strumenti Operativi.....	14
II. ARTICOLO 1 COMMA 277 E SEGUENTI LEGGE 205/2017	15
Obiettivi	15
Normativa di riferimento	15
Descrizione della norma.....	15
Descrizione del flusso procedurale	17
Descrizione delle procedure di attuazione	18
Descrizione delle procedure di controllo	18
Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori.....	18
Strumenti Operativi.....	20
III. ARTICOLO 1 COMMI 139 E SEGUENTI LEGGE 145/2018	21
Obiettivi	21
Normativa di riferimento	21
Descrizione della norma.....	21
Descrizione del flusso procedurale	26
Descrizione delle procedure di attuazione	28
Descrizione delle procedure di controllo	30
Verifiche preliminari alla predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse.....	30
Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori.....	32
Strumenti Operativi.....	34
IV. ARTICOLO 1 COMMI 107 E SEGUENTI LEGGE 145/2018	35
Obiettivi	35
Normativa di riferimento	35
Descrizione della norma.....	35
Descrizione del flusso procedurale	38

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

Descrizione delle procedure di attuazione	39
Descrizione delle procedure di controllo	40
Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori.....	40
Strumenti Operativi.....	42
V. ARTICOLO 1 COMMI 29 E SEGUENTI LEGGE 160/2019.....	43
Obiettivi	43
Normativa di riferimento	43
Descrizione della norma.....	43
Descrizione del flusso procedurale	47
Descrizione delle procedure di attuazione	48
Descrizione delle procedure di controllo	49
Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori.....	49
Strumenti Operativi.....	52
VI. ARTICOLO 1 COMMI 51 E SEGUENTI LEGGE 160/2019	53
Obiettivi	53
Normativa di riferimento	53
Descrizione della norma.....	53
Descrizione del flusso procedurale	57
Descrizione delle procedure di attuazione	58
Descrizione delle procedure di controllo	59
Verifiche preliminari alla predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse.....	59
Verifiche in merito alle attività di progettazione.....	59
Strumenti Operativi.....	61
VII. ARTICOLO 30 COMMA 14 DECRETO LEGGE 34/2019	62
Obiettivi	62
Normativa di riferimento	62
Descrizione della norma.....	62
Descrizione del flusso procedurale	64
Descrizione delle procedure di attuazione	65
Descrizione delle procedure di controllo	66
Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori.....	66
Strumenti Operativi.....	68
VIII. ARTICOLO 1 COMMA 407 LEGGE 234/2021	69
Obiettivi	69
Normativa di riferimento	69
Descrizione della norma.....	69
Descrizione del flusso procedurale	71
Descrizione delle procedure di attuazione	72
Descrizione delle procedure di controllo	73
Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori.....	73
Strumenti Operativi.....	74

INTRODUZIONE

Il manuale è finalizzato a fornire una descrizione delle procedure di attuazione e controllo dei dispositivi normativi emanati dal 2017 ad oggi, che assegnano contributi di vario importo ai Comuni del territorio nazionale per la realizzazione di opere pubbliche di diversa tipologia, in base ai fabbisogni infrastrutturali e alla dimensione, in termini di popolazione residente, degli enti locali. Le procedure di attuazione, verifica ed erogazione dei contributi sono adottate dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali (DAIT), Direzione centrale per la finanza locale, del Ministero dell'Interno.

Il manuale è articolato in diversi capitoli, ciascuno dedicato a un dispositivo normativo. I capitoli riportano la descrizione completa della norma nazionale, la rappresentazione grafica dei flussi procedurali, una descrizione delle procedure di attuazione e di verifica dei contributi, e un elenco degli strumenti operativi messi a disposizione per la predisposizione dei provvedimenti attuativi, nonché per il corretto svolgimento delle attività di verifica.

Le attività di verifica sono realizzate in conformità a quanto stabilito dalle norme specifiche di ciascun dispositivo legislativo. Nello specifico, si articolano in attività di verifica preliminari alla predisposizione dei decreti di assegnazione (laddove pertinenti); in attività di verifica on desk sull'esecuzione dei lavori (avvio e conclusione); in attività di verifica della documentazione trasmessa dagli enti locali; in attività di verifica in loco.

In funzione delle caratteristiche specifiche dei dispositivi trattati, le verifiche on desk saranno condotte su ogni operazione finanziata, ovvero anche su un campione di operazioni e/o di spesa, in base ad un'analisi dei rischi. Le verifiche in loco saranno condotte su un campione di operazioni e/o di spesa, sempre in base ad un'analisi dei rischi.

Si sottolinea altresì che la descrizione dei dispositivi normativi è presentata in ordine cronologico per maggiore chiarezza espositiva. Il manuale rappresenta uno strumento di lavoro in continua evoluzione, anche tenendo conto delle modifiche apportate ai dispositivi normativi e, pertanto, potrebbe essere sottoposto a successivi aggiornamenti.

Per completezza, si precisa che, nello svolgimento delle verifiche degli interventi finanziati dal DAIT, si terrà conto di quanto stabilito all'art. 1 bis del Decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59 "Misure di semplificazione degli investimenti": "1. Ai fini della corretta programmazione finanziaria delle risorse e dell'erogazione dei contributi concessi per la progettazione e la realizzazione di investimenti relativi a **interventi di spesa in conto capitale**, (inclusi quelli indicati all'articolo 1), l'amministrazione erogante i predetti contributi verifica tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e quelli ad esso collegati, l'avvenuta esecuzione da parte degli enti beneficiari dei relativi adempimenti amministrativi, ivi compresi:

- a) la presentazione dell'istanza di finanziamento nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- b) l'affidamento dei relativi contratti;
- c) l'emissione di stati di avanzamento dei lavori;
- d) il monitoraggio fisico della realizzazione dell'intervento;
- e) la chiusura contabile e di cantiere dell'intervento;
- f) la chiusura del codice unico di progetto di cui all'articolo 11 della citata legge n. 3 del 2003."

I. ARTICOLO 1 COMMI 853 E SEGUENTI LEGGE 205/2017

Obiettivi

La norma prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni per favorire gli investimenti per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per le annualità 2018-2019-2020.

Normativa di riferimento

Art. 1, commi 853 e seguenti Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Art. 1, commi da 140 a 148 e seguenti Legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

Decreto interministeriale del 13 aprile 2018.

Decreto interdipartimentale del 6 marzo 2019.

Decreto interdipartimentale del 30 dicembre 2019.

Decreto del 29 gennaio 2018.

Decreto del 29 agosto 2018.

Decreto del 2 agosto 2019.

Descrizione della norma

Articolo 1 Comma 853

In vigore dal 01/01/2018

Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.

Articolo 1 Comma 854

In vigore dal 01/01/2018

I comuni di cui al comma 853 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 20 febbraio 2018 per l'anno 2018, del 20 settembre 2018 per l'anno 2019 e del 20 settembre 2019 per l'anno 2020. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. La richiesta di contributo deve riferirsi ad opere inserite in uno strumento programmatico e ciascun comune non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.

Articolo 1 Comma 855

In vigore dal 01/01/2018

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune è determinato, entro il 31 marzo 2018 per l'anno 2018, il 31 ottobre 2018 per l'anno 2019 e il 31 ottobre 2019 per l'anno 2020, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore dei comuni che presentano la minore incidenza dell'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento.

Articolo 1 Comma 856

In vigore dal 01/01/2018

Le informazioni di cui al comma 855 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

Articolo 1 Comma 857

In vigore dal 01/01/2018

Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 853 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo.

Articolo 1 Comma 857 bis

In vigore dal 01/01/2020

Modificato da: Legge del 27/12/2019 n. 160 Articolo 1

Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 855: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima e per affidamento dei lavori si intende, a seconda della procedura seguita, la pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA), i termini di cui al presente comma sono aumentati di tre mesi.

Articolo 1 Comma 858

In vigore dal 01/01/2018

I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 855 sono erogati dal Ministero dell'interno ai comuni beneficiari per il 20 per cento entro il 15 aprile 2018 per l'anno 2018, entro il 28 febbraio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 28 febbraio 2020 per l'anno 2020, per il 60 per cento entro il 30 novembre 2018 per l'anno 2018, entro il 31 maggio 2019 per l'anno 2019 ed entro il 31 maggio 2020 per l'anno 2020, previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, e per il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 1 Comma 859

In vigore dal 18/06/2019

Modificato da: Decreto-legge del 18/04/2019 n. 32 Articolo 4 bis

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 857 e 858, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad esclusione dei casi nei quali il mancato rispetto dei termini sia stato determinato dall'instaurazione di un contenzioso in ordine alla procedura posta in essere dal comune ai sensi dei commi 853 e seguenti.

Art. 1 Comma 859-bis

In vigore dal 18/06/2019

Modificato da: Decreto-legge del 18/04/2019 n. 32 Articolo 4 bis

Per i contributi assegnati per l'anno 2018, il recupero di cui al comma 859 non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo che hanno posto in essere, entro i termini di cui al comma 857, le attività preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 860, a condizione che l'affidamento avvenga entro il 31 dicembre 2019.

Art. 1 Comma 860

In vigore dal 01/01/2018

Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 853 a 859 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2018».

Art. 1 Comma 861

In vigore dal 01/01/2018

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 853.

Articolo 1 Comma 148 bis L. n. 145/2018

In vigore dal 18/06/2019

Modificato da: Decreto-legge del 18/04/2019 n. 32 Articolo 4

Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017.


Articolo 1 Comma 148 ter


In vigore dal 22/05/2021

Modificato da: Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41 Articolo 30

I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi.

Descrizione del flusso procedurale





Descrizione delle procedure di attuazione

Per il triennio 2018-2020, hanno facoltà di richiedere i contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio i comuni che non risultano beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale.

Per la validità della comunicazione di presentazione della domanda, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 20 febbraio 2018, per l'anno 2018, e delle ore 24:00 del 20 settembre 2018, per l'anno 2019, e entro il 15 settembre 2019, per l'anno 2020 (secondo le modalità previste dal comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018: si rimanda alla relativa sezione contenuta nel presente manuale), trasmettono il modello di certificazione informatizzato, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario. Il documento informatizzato è presente sul sito web istituzionale della Direzione Centrale per la Finanza Locale, nell' "AREA CERTIFICATI".

Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore a 5.225.000 euro complessivi.

Ai sensi dei commi 854 e 856 della richiamata legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi le richieste:

- a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
- b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatico;
- c) da parte dei Comuni che, alla data di presentazione della stessa, non abbiano trasmesso ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato, ad eccezione dei Comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- d) con modalità e termini diversi da quelli previsti dalla normativa specifica.

È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione stabiliti, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Il comune beneficiario del contributo, individuato secondo le modalità sopra descritte, è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto interministeriale del 13 aprile 2018, o del 6 marzo 2019, o del 30 dicembre 2019. In caso di inosservanza del predetto termine, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 148-ter della legge n. 145/2018, i termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi.

Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di “Monitoraggio delle opere pubbliche” della “Banca dati delle pubbliche amministrazioni BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “Messa in sicurezza edifici e territorio-comma 853”. Il controllo sull’affidamento dei lavori, il cui termine iniziale coincide, a seconda della procedura seguita, con la data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all’affidamento, riportate sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema BDAP, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del predetto codice il comune indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.

Il Ministero dell’interno provvederà ad erogare i contributi ai comuni beneficiari per:

- a) una quota pari al 20 per cento entro il 15 aprile 2018 (I annualità), entro il 28 febbraio 2019 (II annualità), entro il 28 febbraio 2020 (III annualità);
- b) una quota pari al 60 per cento entro il 30 novembre 2018 (I annualità), entro il 31 maggio 2019 (II annualità), entro il 31 luglio 2020 (III annualità), previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP, come previsto dal comma 860 della legge 205 del 2017;
- c) il restante 20 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Esclusivamente per le annualità 2018 e 2019, nel rispetto delle esigenze di semplificazione, i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema BDAP sono esonerati dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all’articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo eventuali richieste da parte dell’amministrazione titolare.

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro il 30 giugno dell’esercizio successivo al collaudo. Eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio, sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Per l’annualità 2020, non è presente l’esonero dall’obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute.

Descrizione delle procedure di controllo

Verifiche preliminari alla predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse.

Anteriormente alla predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse, il Ministero provvede a svolgere verifiche di conformità sulla documentazione trasmessa e verifiche in merito all’ordine di priorità al fine di determinare le istanze escluse e le istanze ammissibili.

Si vedano a tal proposito il comma 854 e le informazioni di cui al comma 855 desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Saranno considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dai comuni che, alla data di presentazione della richiesta medesima, abbiano trasmesso alla

banca dati BDAP i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno.

Per l'annualità 2020 si rimanda alla sezione specifica contenuta nel presente manuale.

Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori

Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda, in fase di avvio di lavori e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto, con particolare riferimento ai contributi assegnati per le annualità 2020.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 861 della legge n. 205 del 2017 e dell'articolo 1, comma 147, della legge n. 145 del 2018, un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Le verifiche specifiche relative all'attuazione dei lavori comprendono le verifiche in merito alla data di avvio e di conclusione dei lavori, le verifiche di conformità *on desk* (anche a campione) in merito alla documentazione progettuale prodotta e presentata sulle opere pubbliche oggetto del contributo, i controlli *in loco* a campione. Per le procedure di campionamento si rimanda alla sezione specifica relativa ai controlli in loco.

Le verifiche in merito alla data di avvio dei lavori sono volte ad accertare che l'ente beneficiario del contributo abbia affidato i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro 8 mesi, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse del Ministero dell'interno.

Il comune beneficiario del contributo per l'anno 2019 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione dei contributi: a) per le opere con costo fino a 500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dodici mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 500.001 euro e 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro diciotto mesi; c) per le opere il cui costo è superiore a 1.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro ventidue mesi.

Si precisa che i termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi.

Il termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori viene individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportato sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema BDAP, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del predetto codice il comune deve indicare e associare il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Ai fini della corretta archiviazione degli esiti della procedura di accertamento, sono predisposti strumenti di lavoro tramite fogli Excel per tracciare e distinguere i Comuni beneficiari dei contributi che hanno avviato i lavori entro i termini definiti dalla norma, dai Comuni che non hanno rispettato tale obbligo.

In fase di verifica di avvenuta generazione del CUP, occorrerà verificare la corretta associazione del CUP al contributo ottenuto, al fine di accertare l'assenza di doppio finanziamento ai sensi del comma 853 in quanto "i contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti".

Si precisa che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 858 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e al comma 144 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 853 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 oppure 141 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Le verifiche di conformità della documentazione progettuale sono finalizzate ad accertare che i comuni destinatari dei contributi ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema BDAP, e adempiano all'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Tali verifiche possono essere svolte su un campione di progetti sulla base delle informazioni presenti sulla banca dati BDAP, nonché delle ulteriori informazioni richieste dal Ministero ai Beneficiari e verteranno sulle procedure di affidamento, sulla corretta esecuzione dell'appalto, sull'ammissibilità, comprovabilità, pertinenza, effettività delle spese sostenute, tenendo anche conto, a titolo esemplificativo, delle seguenti macrocategorie:

- Quadro economico (spesa totale e CUP);
- Indicatori di output (relazione sulle attività);
- Lavori principali;
- Lavori su eventuali economie;
- Elenco fatture e pagamenti.

Le verifiche in merito alla conclusione dei lavori sono volte ad accertare che l'ente beneficiario del contributo abbia correttamente trasmesso il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Tale accertamento viene effettuato consultando i dati presenti sul sistema TBEL. Anche in questo caso, per la corretta archiviazione degli esiti, sono predisposti strumenti specifici di elaborazione dati attraverso fogli di lavoro in Excel.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, o di mancata associazione del CUP, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo, in tutto o in parte, con comunicazione di avvio procedimento di revoca e successivo decreto ministeriale.

Qualora all'esito degli accertamenti effettuati in merito all'effettiva conclusione dei lavori, risulti che qualche Comune non abbia ancora terminato i lavori, l'Amministrazione procederà alla richiesta di trasmissione della documentazione di conclusione dei lavori, tramite certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

Infine, in caso di mancato utilizzo dell'intera quota del contributo assegnato ai Comuni, ovvero qualora la somma degli importi effettivamente sostenuti e delle economie derivanti dall'affidamento dei lavori attraverso procedure di gare sia inferiore all'importo assegnato, l'Amministrazione procederà alla trasmissione ai Comuni interessati di una comunicazione con richiesta di chiarimenti e con preavviso di revoca del contributo inutilizzato.

In tutti i casi, i contributi revocati saranno resi disponibili per il finanziamento delle opere dei Comuni che siano risultati idonei e, siano ancora interessati al contributo, secondo l'ordine di graduatoria stilata dall'Amministrazione con decreto di scorrimento della graduatoria.

Le verifiche in loco potranno essere svolte presso le sedi dei Comuni beneficiari dei contributi assegnati, in conformità alla normativa specifica dell'investimento oggetto di controllo, al fine di completare le verifiche di competenza del Ministero e di assicurare il pieno rispetto della normativa e la realizzazione delle opere previste. Tali controlli sono eseguiti al fine di verificare, in particolare, la realtà dell'investimento, i progressi fisici e il rispetto delle norme previste.

Tali controlli potranno essere svolti a campione sulla base di un metodo e di una procedura di campionamento per le opere che presentino un livello di attuazione avanzata (progetti per i quali siano stati presentati i rendiconti, ove previsti, o i collaudi, ovvero la certificazione di regolare esecuzione; oppure progetti in fase di conclusione).

In generale, il campionamento terrà conto del grado di rischio correlato:

- a) all'ammontare del contributo assegnato;
- b) al rischio individuato per le opere da realizzare;
- c) ad eventuali esposti presentati per le opere e i lavori pubblici;
- d) in esito ad eventuali irregolarità o lacune individuate nel corso delle verifiche on desk.

Una volta provveduto all'individuazione degli investimenti da sottoporre a controlli in loco, si procede alla calendarizzazione delle visite e all'assegnazione dei controlli agli incaricati del Ministero dell'Interno, di concerto con il personale di altri Ministeri, laddove previsto.

Nello specifico, i controlli in loco avranno l'obiettivo di accertare:

- a) l'avanzamento fisico-tecnico delle opere, secondo quanto previsto dal singolo progetto approvato;
- b) la presenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle opere;
- c) l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla norma specifica;
- d) la sussistenza di una contabilità relativa alla spesa sostenuta.

La verifica si conclude con la compilazione di un verbale e di una breve check list predisposta allo scopo.

Strumenti Operativi

Banca Dati in Excel

Documento di analisi dei rischi

Verbale e Check list per lo svolgimento delle verifiche a campione

II. ARTICOLO 1 COMMA 277 E SEGUENTI LEGGE 205/2017

Obiettivi

La norma assegna contributi agli Enti Locali che si trovano nella condizione di scioglimento, ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche.

Normativa di riferimento

Art. 1, commi 277 e 278 della Legge n. 34 del 30/04/2019.

Decreto interministeriale del 15 maggio 2018.

Decreto 3 luglio 2018.

Decreto 18 aprile 2019.

Decreto 3 settembre 2019.

Decreto 26 giugno 2020.

Decreto 29 ottobre 2020.

Decreto 1° luglio 2021.

Decreto 26 ottobre 2021.

Decreto 1° luglio 2022.

Decreto 28 ottobre 2022.

Descrizione della norma

Articolo 1 Comma 277

In vigore dal 01/01/2018

Al fine di consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali che si trovano nella condizione di scioglimento ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo, attribuendo priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno, stanziato ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5.

Articolo 1 Comma 278


In vigore dal 01/01/2018

La dotazione del fondo di cui al comma 277 è annualmente incrementata con le risorse non utilizzate in ciascun anno, rivenienti dal medesimo Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali ai

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, le quali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Descrizione del flusso procedurale



Descrizione delle procedure di attuazione

Il fondo di cui all'art. 1, comma 277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è annualmente attribuito a favore degli enti locali che si trovino, alla data dei provvedimenti di riparto, nella condizione di cui all'art. 143 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il fondo è ripartito in 2 quote, da attribuire ai singoli enti dividendo le disponibilità per il numero degli enti beneficiari:

- a) la prima quota nella misura del 60% delle risorse disponibili a favore dei comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti, con una quota fissa per ciascun ente pari a 125.000 euro, ovvero nel caso di insufficienza delle risorse in misura proporzionale per ciascun ente, e la parte residua in proporzione alla popolazione residente, corretta secondo i coefficienti definiti con Decreto del Ministero dell'Interno;
- b) la seconda quota pari al restante 40% a favore di tutti i comuni, in proporzione alla popolazione residente, corretta secondo i coefficienti definiti con Decreto del Ministero dell'Interno.

Qualora non vi siano enti rientranti in una delle due predette categorie le risorse saranno attribuite interamente ai comuni della restante categoria.

Il riparto avviene annualmente con provvedimenti del direttore centrale della finanza locale del Ministero dell'interno, in base alle modalità di cui al comma 2, con le seguenti scadenze:

- a) entro il 30 giugno di ciascun anno per il riparto della dotazione iniziale del fondo;
- b) entro il 31 ottobre di ciascun anno per il riparto delle eventuali ulteriori risorse disponibili sul fondo.

I contributi di cui al presente provvedimento sono destinati alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche, dando idonea evidenza e pubblicità, nel luogo dell'intervento e sul sito web dei comuni interessati, della fonte di finanziamento nell'esecuzione dei lavori e dello stato di avanzamento annuale degli interventi realizzati.

Per il rendiconto dei contributi assegnati si applica l'art. 158 del TUEL. Inoltre, entro il termine finale di cui all'art. 143, comma 10, primo periodo, del TUEL la commissione straordinaria nominata per la gestione dell'ente invia al Dipartimento per gli affari interni e territoriali, direzione centrale per la finanza locale ed direzione centrale per gli uffici territoriali del Governo e per le autonomie locali, una relazione illustrativa della qualità degli interventi effettuati per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche unitamente all'indicazione dei contributi effettivamente utilizzati.

Descrizione delle procedure di controllo

Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori

L'art. 158 del TUEL stabilisce: "1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. 2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento. 3. Il termine di cui al comma 1 è perentorio. La sua inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato. 4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio".

Alla luce di quanto sopra descritto, le attività di verifica saranno orientate ad accertare che:

- a) i Comuni abbiano presentato il rendiconto al Ministero entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo;
- b) il rendiconto comprenda la dimostrazione contabile della spesa e documenti i risultati ottenuti in termine di efficacia ed efficienza.

Le verifiche in merito all'effettiva trasmissione dei rendiconti saranno svolte sul 100% dei contributi assegnati attraverso l'utilizzo delle banche dati disponibili presso il Ministero. Ulteriori controlli in merito alla documentazione giustificativa amministrativo-contabile in merito alla spesa sostenuta e ai risultati conseguiti saranno svolti a campione in base ad un'analisi preliminare dei rischi.

Tali verifiche possono essere svolte su un campione di progetti sulla base delle informazioni presenti sulla banca dati BDAP, nonché delle ulteriori informazioni richieste dal Ministero ai Beneficiari e verteranno sulle procedure di affidamento, sulla corretta esecuzione dell'appalto, sull'ammissibilità, comprovabilità, pertinenza, effettività delle spese sostenute, tenendo anche conto, a titolo esemplificativo, delle seguenti macrocategorie:

- Quadro economico (spesa totale e CUP);
- Indicatori di output (relazione sulle attività);
- Lavori principali;
- Lavori su eventuali economie;
- Elenco fatture e pagamenti.

Ai fini della corretta archiviazione degli esiti della procedura di accertamento, sono predisposti strumenti di lavoro tramite fogli Excel per tracciare e distinguere i Comuni beneficiari dei contributi che presentato il rendiconto nei termini stabiliti dai Comuni inadempienti.

In caso di inosservanza dei termini di cui sopra, il Ministero procederà al recupero del contributo straordinario tramite l'avvio di procedura di revoca.

Le verifiche in loco potranno essere svolte presso le sedi dei Comuni beneficiari dei contributi assegnati, in conformità alla normativa specifica dell'investimento oggetto di controllo, al fine di completare le verifiche di competenza del Ministero e di assicurare il pieno rispetto della normativa e la realizzazione delle opere previste. Tali controlli sono eseguiti al fine di verificare, in particolare, la realtà dell'investimento, i progressi fisici e il rispetto delle norme previste.

Tali controlli potranno essere svolti a campione sulla base di un metodo e di una procedura di campionamento per le opere che presentino un livello di attuazione avanzata (progetti per i quali siano stati presentati i rendiconti, ove previsti, o i collaudi, ovvero la certificazione di regolare esecuzione; oppure progetti in fase di conclusione).

In generale, il campionamento terrà conto del grado di rischio correlato:

- a) all'ammontare del contributo assegnato;
- b) al rischio individuato per le opere da realizzare;
- c) ad eventuali esposti presentati per le opere e i lavori pubblici;
- d) in esito ad eventuali irregolarità o lacune individuate nel corso delle verifiche on desk.

Una volta provveduto all'individuazione degli investimenti da sottoporre a controlli in loco, si procede alla calendarizzazione delle visite e all'assegnazione dei controlli agli incaricati del Ministero dell'Interno, di concerto con il personale di altri Ministeri, laddove previsto.

Nello specifico, i controlli in loco avranno l'obiettivo di accertare:

- a) l'avanzamento fisico-tecnico delle opere, secondo quanto previsto dal singolo progetto approvato;
- b) la presenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle opere;
- c) l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla norma specifica;
- d) la sussistenza di una contabilità relativa alla spesa sostenuta

La verifica si conclude con la compilazione di un verbale e di una breve check list predisposta allo scopo.

Strumenti Operativi

Banca Dati in Excel

Documento di analisi dei rischi

Verbale e Check list per lo svolgimento delle verifiche a campione

III. ARTICOLO 1 COMMI 139 E SEGUENTI LEGGE 145/2018

Obiettivi

In conformità all'art. 1, comma 853 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati ai Comuni contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Si precisa che per le annualità le cui assegnazioni sono ricomprese nel PNRR, si rimanda a quanto dettagliato negli strumenti di controllo (sistema di gestione e controllo, manuale delle procedure, check-list, ecc.) predisposti ad hoc dall'Unità di Missione. Sono fatti salvi in ogni caso i controlli ordinari di regolarità amministrativo contabili delle spese e i controlli di gestione previsti dalla normativa nazionale.

Normativa di riferimento

Art. 1, comma 853 Legge n. 205 del 27 dicembre 2017.

Art. 1, commi da 139 a 148 ter Legge n. 145 del 30/12/2018.

Sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Decreto del 5 agosto 2020.

Decreto interministeriale del 23 febbraio 2021.

Decreto interministeriale del 25 agosto 2021.

Comunicato F.L. del 6 settembre 2021.

Decreto dell'8 novembre 2021.

Decreto dell'8 gennaio 2022.

Decreto 18 luglio 2022.

Decreto 25 luglio 2022.

Descrizione della norma

Articolo 1 Comma 139

In vigore dal 01/01/2022

Modificato da: Decreto-legge del 06/11/2021 n. 152 Articolo 20

Al fine di favorire gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e, di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Articolo 1 Comma 139 bis

In vigore dal 07/07/2021

Modificato da: Decreto-legge del 06/05/2021 n. 59 Articolo 1 bis 139-bis.

Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del contributo per l'anno 2022 sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicare entro il 20 luglio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al terzo periodo e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 agosto 2021. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 143 a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato decreto di assegnazione.

Articolo 1 Comma 139 ter

In vigore dal 07/11/2021

Modificato da: Decreto-legge del 06/11/2021 n. 152 Articolo 20

I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 139 per l'anno 2021, nonché delle risorse di cui al comma 139-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, concludono i lavori entro il 31 marzo 2026 e rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Articolo 1 Comma 140

In vigore dal 01/03/2022

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 Articolo 3

Gli enti di cui al comma 139 comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno entro il termine perentorio del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è fissato al 10 marzo 2022. La richiesta deve contenere il quadro economico dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura. Per ciascun anno: a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatico; b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande; c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.

Articolo 1 Comma 141

In vigore dal 01/03/2022

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 Articolo 3

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo il seguente ordine di priorità: a) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico; b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili. Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 marzo 2022.

Articolo 1 Comma 142

In vigore dal 27/10/2019

Modificato da: Decreto-legge del 26/10/2019 n. 124 Articolo 48

Le informazioni di cui al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Sono considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

Articolo 1 Comma 143

In vigore dal 01/03/2022

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 Articolo 1 bis

L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi; b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi; d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi. Ai fini del presente comma, per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico

dell'opera medesima. I termini di cui al primo periodo sono prorogati di tre mesi con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi. I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Articolo 1 Comma 144

In vigore dal 07/07/2021

Modificato da: Decreto-legge del 06/05/2021 n. 59 Articolo 1 bis

I contributi assegnati con il decreto di cui al comma 141 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 20 per cento entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli stati di avanzamento dei lavori e per il restante 10 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 146.

Articolo 1 Comma 145

In vigore dal 07/11/2021

Modificato da: Decreto-legge del 06/11/2021 n. 152 Articolo 20

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I contributi recuperati sono assegnati ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141, secondo la graduatoria ivi prevista. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di mancato rispetto dei termini di conclusione dei lavori di cui al comma 139-ter.

Articolo 1 Comma 146

In vigore dal 01/01/2019

Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo investimenti legge di bilancio 2019».

Articolo 1 Comma 147

In vigore dal 15/08/2020

Modificato da: Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 46

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi 139 e 139-bis.

Articolo 1 Comma 148

In vigore dal 15/08/2020

Modificato da: Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 46

Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziati nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno, con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 139, nel limite massimo annuo di 500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto. Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste per le attività di cui al primo periodo, con specifiche convenzioni ove sono indicate anche le modalità di rimborso delle relative spese sostenute, può richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni competenti ovvero della Guardia di finanza.

Articolo 1 Comma 148 bis

In vigore dal 18/06/2019

Modificato da: Decreto-legge del 18/04/2019 n. 32 Articolo 4

Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per tali contributi sono conseguentemente disapplicate le disposizioni di cui ai commi da 854 a 861 dell'art. 1 della citata legge n. 205 del 2017.


Articolo 1 Comma 148 ter


In vigore dal 22/05/2021

Modificato da: Decreto-legge del 22/03/2021 n. 41 Articolo 30

I termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019 e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di cinque mesi.

Descrizione del flusso procedurale





Descrizione delle procedure di attuazione

Ai sensi del comma 140, gli Enti di cui al comma 139 presentano la richiesta di contributo al Ministero dell'Interno, entro il 15 settembre dell'anno precedente all'annualità di riferimento, con modalità telematica e modello di certificazione informatizzato predisposti secondo le modalità descritte negli appositi decreti attuativi. Per l'annualità 2022, il termine è fissato al 10 marzo 2022.

I comuni hanno facoltà di richiedere i contributi, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti ai sensi dell'articolo 1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Ciascun comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può chiedere contributi di importo superiore al limite massimo di: a) 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti; b) 2.500.000 di euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti; c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti.

Il contributo erariale di cui al precedente articolo 1, comma 1, può essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, secondo il seguente ordine di priorità:

- a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
- b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili:

- a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio;
- b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamità naturali, nonché di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana;

Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili:

- a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilità (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce);
- b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione.

Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprietà dell'ente, ammissibili:

- a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza;
- b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio;
- c) manutenzione straordinaria per accessibilità e abbattimento barriere architettoniche;
- d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico.

Per l'annualità 2020, al fine di garantire il rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di affidamento dei lavori, le opere pubbliche il cui costo è uguale o superiore a 1.000.000 di euro, devono presentare, al momento della richiesta di contributo, un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Il livello di progettazione è verificato, prima

dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

A tal fine i Comuni, a pena mancata assegnazione del contributo, devono aggiornare su detto sistema - entro il 25 settembre 2020 - in modo completo e dettagliato le informazioni relative a:

- a) iter procedurale;
- b) cronoprogramma di spesa (piano dei costi);
- c) quadro economico.

Gli interventi devono essere identificati dal CUP e classificati secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo: a) settore infrastrutture di trasporto – sotto-settore stradali; b) settore infrastrutture ambientali e risorse idriche – sotto-settore difesa del suolo oppure protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure risorse idriche e acque reflue; c) settore infrastrutture sociali – sotto-settore sociali e scolastiche oppure abitative oppure sanitarie oppure difesa oppure direzionali e amministrative oppure giudiziarie e penitenziarie oppure pubblica sicurezza.

Ai sensi dell'articolo 1 commi 140 e 142 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono escluse dalla procedura di assegnazione dei contributi erariali le richieste:

- a) per le quali venga indicato un CUP dell'opera non valido ovvero erroneamente indicato in relazione all'opera per la quale viene richiesto il contributo;
- b) che siano riferite ad opere non inserite in uno strumento programmatico;
- c) dei comuni che alla data della loro presentazione non hanno trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi i termini di approvazione del rendiconto di gestione, ai sensi della normativa vigente le informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca dati o, in assenza, dall'ultimo certificato di conto consuntivo trasmesso al Ministero dell'interno;
- d) con modalità e termini diversi da quelli previsti da decreto.

È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente è determinato, entro il 15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo l'ordine di priorità indicato al comma 141.

Si precisa che tutte le assegnazioni di contributi relative alla graduatoria del 2021, pari a 3.600 milioni di euro, sono confluite nel piano nazionale di ripresa e resilienza. Pertanto, si rimanda a quanto dettagliato negli strumenti di controllo (sistema di gestione e controllo, manuale delle procedure, check-list, ecc.) predisposti ad hoc dall'Unità di Missione.

Relativamente alle assegnazioni transitate sul PNRR, si precisa che i Comuni beneficiari sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026 e a rispettare ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti al comma 143.

L'erogazione dei contributi assegnati con decreto di cui al comma 141 viene corrisposta dal Ministero dell'Interno agli enti beneficiari per il 20% entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 60% (ovvero 70% a decorrere dal 07 luglio 2021) previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP e per il restante 20% (ovvero 10% a decorrere dal 07 luglio 2021) previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previsti dai commi 143 e 144 il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno. I contributi recuperati sono assegnati, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni che risultano ammessi e non beneficiari del decreto più recente di cui al comma 141 secondo la graduatoria prevista.

A tal fine, i termini previsti per l'erogazione dei contributi e per l'affidamento dei lavori decorrono dalla data di comunicazione al nuovo beneficiario dell'avvenuta assegnazione del contributo, da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Il monitoraggio delle opere pubbliche è effettuato dai comuni secondo il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229. Nello specifico, il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni-BDAP".

I comuni destinatari dei contributi, sono obbligati a rispettare gli adempimenti informativi richiesti per il sistema BDAP, e agli adempimenti di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presentando, al termine dell'intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 139, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si applicano anche ai contributi da attribuire per il 2020 ai sensi dell'art. 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Descrizione delle procedure di controllo

Verifiche preliminari alla predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse.

Anteriormente alla predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse, il Ministero provvede a svolgere verifiche di conformità della documentazione trasmessa e verifiche in merito all'ordine di priorità, al fine di determinare le istanze escluse e le istanze ammissibili.

Le verifiche di conformità della documentazione trasmessa dagli Enti per la presentazione delle richieste di contributo comprendono i seguenti elementi:

- 1) Rispetto del termine per la presentazione delle richieste del 15 settembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo;
- 2) Caricamento del quadro economico dell'opera;
- 3) Caricamento del cronoprogramma dell'opera;
- 4) Caricamento delle informazioni riferite alla tipologia dell'opera e ad eventuali forme di finanziamento concesse da altri soggetti sulla stessa opera;
- 5) Indicazione del codice unico di progetto (CUP).

La mancanza dell'indicazione di un CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per la quale viene chiesto il contributo comporta l'esclusione dalla procedura.

Per ciascun anno:

- a) la richiesta di contributo deve riferirsi a opere inserite in uno strumento programmatorio;
- b) ciascun comune può inviare una richiesta, nel limite massimo di 1.000.000 di euro per i comuni con una popolazione fino a 5.000 abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da 5.001 a 25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
- c) il contributo può essere richiesto per tipologie di investimenti che sono specificatamente individuate nel decreto del Ministero dell'interno con cui sono stabilite le modalità per la trasmissione delle domande;
- c-bis) non possono presentare la richiesta di contributo i comuni che risultano beneficiari in uno degli anni del biennio precedente.

Le verifiche in merito all'ordine di priorità riguardano l'oggetto degli investimenti che riceveranno i contributi sulla base del seguente ordine di priorità:

- a) investimenti di messa in sicurezza ed efficientamento energetico del territorio a rischio idrogeologico;
- b) investimenti di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- c) investimenti di messa in sicurezza degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

La norma specifica che, ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b) e c), qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la minore incidenza del risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali di competenza, ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, risultanti dai rendiconti della gestione del penultimo esercizio precedente a quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato di amministrazione, al netto della quota accantonata, negativo, un ammontare non superiore alla metà delle risorse disponibili.

Nel caso di mancata approvazione del piano urbanistico attuativo (PUA) e del piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno precedente, i contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Per il contributo riferito all'anno 2022, il termine di cui al primo periodo è prorogato al 31 marzo 2022.

Le informazioni di cui alle verifiche in merito all'ordine di priorità sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione e dal quadro generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

Saranno considerate esclusivamente le richieste di contributo pervenute dagli enti che, alla data di presentazione della richiesta medesima, abbiano trasmesso alla BDAP i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto di gestione, le informazioni sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla BDAP.

Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori

Ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza, il Ministero dell'interno, all'atto dell'erogazione all'ente del contributo o successivamente, effettua controlli per verificare le dichiarazioni e le informazioni rese in sede di presentazione della domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla regolarità della documentazione amministrativa relativa all'utilizzo delle risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformità al progetto.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettua, ai sensi dell'articolo 1, comma 147, della legge n. 145 del 2018, un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al comma 139.

Le verifiche specifiche relative all'attuazione dei lavori comprendono le verifiche in merito alla data di avvio e di conclusione dei lavori, le verifiche di conformità on desk (anche a campione) in merito alla documentazione progettuale prodotta e presentata sulle opere pubbliche oggetto del contributo, i controlli in loco a campione. Per le procedure di campionamento si rimanda alla sezione specifica relativa ai controlli in loco.

Le verifiche in merito alla data di avvio dei lavori sono volte ad accertare che l'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 abbia affidato i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di assegnazione delle risorse del Ministero dell'interno:

- a) per le opere con costo fino a 100.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro sei mesi;
- b) per le opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi;
- c) per le opere il cui costo è compreso tra 750.001 euro e 2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi;
- d) per le opere il cui costo è compreso tra 2.500.001 euro e 5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro venti mesi.

Per costo dell'opera pubblica si intende l'importo complessivo del quadro economico dell'opera medesima. Qualora l'ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi.

Il termine per l'avvio della procedura di affidamento dei lavori viene individuato nella data di pubblicazione del bando, ovvero della lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero della manifestazione della volontà di procedere all'affidamento dell'appalto, come riportato sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC, ed i controlli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema BDAP, attraverso le informazioni correlate al relativo codice

identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del predetto codice il comune deve indicare e associare il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

In fase di verifica di avvenuta generazione del CUP, occorrerà verificare la corretta associazione del CUP al contributo ottenuto, al fine di accertare l'assenza di doppio finanziamento.

Ai fini della corretta archiviazione degli esiti della procedura di accertamento, sono predisposti strumenti di lavoro tramite fogli Excel per tracciare e distinguere i Comuni beneficiari dei contributi che hanno avviato i lavori entro i termini previsti dalla norma, dai Comuni che non hanno rispettato tale obbligo.

Le verifiche di conformità della documentazione progettuale sono dedicate ad accertare che i comuni destinatari dei contributi ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema BDAP, e adempiano all'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, presentando, al termine dell'intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi.

Tali verifiche possono essere svolte su un campione di progetti sulla base delle informazioni presenti sulla banca dati BDAP, nonché delle ulteriori informazioni richieste dal Ministero ai Beneficiari e verteranno sulle procedure di affidamento, sulla corretta esecuzione dell'appalto, sull'ammissibilità, comprovabilità, pertinenza, effettività delle spese sostenute, tenendo anche conto, a titolo esemplificativo, delle seguenti macrocategorie:

- Quadro economico (spesa totale e CUP);
- Indicatori di output (relazione sulle attività);
- Lavori principali;
- Lavori su eventuali economie;
- Elenco fatture e pagamenti.

Si precisa che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 141, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.

Le verifiche in merito alla conclusione dei lavori sono volte ad accertare che l'ente beneficiario del contributo abbia correttamente trasmesso il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le assegnazioni transitate sul PNRR che gli enti beneficiari concludano i lavori entro il 31 marzo 2026.

Tale accertamento viene effettuato consultando i dati presenti sul sistema TBEL. Anche in questo caso, per la corretta archiviazione degli esiti, sono predisposti strumenti specifici di elaborazione dati attraverso fogli di lavoro Excel.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, o di mancata associazione del CUP, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo, in tutto o in parte, con comunicazione di avvio procedimento di revoca e successivo decreto ministeriale.

Qualora all'esito degli accertamenti effettuati in merito all'effettiva conclusione dei lavori, risulti che qualche Comune non abbia ancora terminato i lavori, l'Amministrazione procederà alla richiesta di trasmissione della

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

documentazione di conclusione dei lavori, tramite certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione.

Infine, in caso di mancato utilizzo dell'intera quota del contributo assegnato ai Comuni, ovvero qualora la somma degli importi effettivamente sostenuti e delle economie derivanti dall'affidamento dei lavori attraverso procedure di gare sia inferiore all'importo assegnato, l'Amministrazione procederà alla trasmissione ai Comuni interessati di una comunicazione con richiesta di chiarimenti e con preavviso di revoca del contributo inutilizzato.

In tutti i casi, i contributi revocati saranno resi disponibili per il finanziamento delle opere dei Comuni che siano risultati idonei e, siano ancora interessati al contributo, secondo l'ordine di graduatoria stilata dall'Amministrazione con decreto di scorrimento della graduatoria.

Le verifiche in loco potranno essere svolte presso le sedi dei Comuni beneficiari dei contributi assegnati, in conformità alla normativa specifica dell'investimento oggetto di controllo, al fine di completare le verifiche di competenza del Ministero e di assicurare il pieno rispetto della normativa e la realizzazione delle opere previste. Tali controlli sono eseguiti al fine di verificare, in particolare, la realtà dell'investimento, i progressi fisici e il rispetto delle norme previste.

Tali controlli potranno essere svolti a campione sulla base di un metodo e di una procedura di campionamento per le opere che presentino un livello di attuazione avanzata (progetti per i quali siano stati presentati i rendiconti, ove previsti, o i collaudi, ovvero la certificazione di regolare esecuzione; oppure progetti in fase di conclusione).

In generale, il campionamento terrà conto del grado di rischio correlato:

- a) all'ammontare del contributo assegnato;
- b) al rischio individuato per le opere da realizzare;
- c) ad eventuali esposti presentati per le opere e i lavori pubblici;
- d) in esito ad eventuali irregolarità o lacune individuate nel corso delle verifiche on desk.

Una volta provveduto all'individuazione degli investimenti da sottoporre a controlli in loco, si procede alla calendarizzazione delle visite e all'assegnazione dei controlli agli incaricati del Ministero dell'Interno, di concerto con il personale di altri Ministeri, laddove previsto.

Nello specifico, i controlli in loco avranno l'obiettivo di accertare:

- a) l'avanzamento fisico-tecnico delle opere, secondo quanto previsto dal singolo progetto approvato;
- b) la presenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle opere;
- c) l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla norma specifica;
- d) la sussistenza di una contabilità relativa alla spesa sostenuta.

La verifica si conclude con la compilazione di un verbale e di una breve check list predisposta allo scopo.

Strumenti Operativi

Banca Dati in Excel

Documento di analisi dei rischi

Verbale e Check list per lo svolgimento delle verifiche a campione

IV. ARTICOLO 1 COMMI 107 E SEGUENTI LEGGE 145/2018

Obiettivi

La norma prevede l'assegnazione di contributi ai Comuni fino a 20.000 abitanti per investimenti finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale.

Normativa di riferimento

Art. 1, commi da 107 a 114 Legge n. 145 del 30/12/2018.

Art. 1, comma 25 Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55.

Decreto del 10/01/2019.

Descrizione della norma

Articolo 1 Comma 107

In vigore dal 29/05/2019

Modificato da: Decreto-legge del 29/03/2019 n. 27 Articolo 8 ter

Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale nonché per la realizzazione degli interventi previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, finalizzati al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo Xylella fastidiosa, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Articolo 1 Comma 108

In vigore dal 01/01/2019

Il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 1 Comma 109

In vigore dal 01/01/2019

Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 107 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

Articolo 1 Comma 110

In vigore dal 01/01/2019

I contributi di cui al comma 107 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 112, e per il restante 50 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 1 Comma 111

In vigore dal 01/01/2019

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 109 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 109, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

Articolo 1 Comma 112

In vigore dal 01/01/2019

Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 107 a 111 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019».

Articolo 1 Comma 113

In vigore dal 01/01/2019

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 107 a 112.

Articolo 1 Comma 114

In vigore dal 01/01/2019

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Art. 1, comma 25 Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32


In vigore dal 01/02/2022

Modificato da: Legge del 23/12/2021 n. 238 Articolo 10

Per il periodo di vigenza del presente decreto, sono fatti salvi gli effetti dell'articolo 1, comma 912, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,

hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori. Per gli stessi comuni: a) il termine di cui all'articolo 1, comma 109, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 10 luglio 2019; b) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 31 luglio 2019; c) il termine di cui all'articolo 1, comma 111, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è differito al 15 novembre 2019.

Descrizione del flusso procedurale



Descrizione delle procedure di attuazione

In applicazione del comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 i contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - pari complessivamente a 394.490.000,00 euro – sono assegnati, tenendo conto della quota stabilita per fascia di popolazione, nelle misure indicate negli allegati da A) a T), al decreto DAIT 10/01/2019.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio 2019.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 25 Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del decreto del 18/04/2019, hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori, il termine del 15 maggio 2019 è differito al 10 luglio 2019.

Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "Banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

Al fine di supportare la corretta compilazione delle informazioni necessarie alla verifica dell'inizio di esecuzione dei lavori, il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) trasmette tramite posta certificata, entro il 20 febbraio 2019, ad ogni comune interessato specifiche indicazioni operative che, in ogni caso, sono pubblicate, con valore di notifica, sul sito istituzionale del MEF, alla voce Attività istituzionali - Spesa per le opere pubbliche.

I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2019" (Sezione anagrafica -"Strumento attuativo").

I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione:

- a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio 2019, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'art. 2, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
- b) per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet della Direzione centrale per la finanza locale alla pagina <http://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto ministeriale da adottarsi entro il 15 giugno 2019.

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

Si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 25 Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, per i soli comuni che, alla data di entrata in vigore del decreto del 18/04/2019, hanno avviato l'iter di progettazione per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 1, comma 107, della medesima legge n. 145 del 2018 e non hanno ancora avviato l'esecuzione dei lavori, il termine del 15 maggio 2019 è differito al 10 luglio 2019 e il termine del 15 giugno 2019 è differito al 31 luglio 2019.

I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 2, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Nel rispetto delle esigenze di semplificazione richiamate in premessa, i comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema di Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP) sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, salvo eventuali richieste da parte dell'amministrazione titolare.

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Descrizione delle procedure di controllo

Le attività di verifica comprendono le verifiche in merito alla data di avvio e di conclusione dei lavori, le verifiche di conformità on desk (anche a campione) in merito alla documentazione progettuale prodotta e presentata sulle opere pubbliche oggetto del contributo, i controlli in loco a campione. Per le procedure di campionamento si rimanda alla sezione specifica relativa ai controlli in loco.

Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori

Le verifiche on desk sono finalizzate ad accertare, in particolare, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 107 della legge n. 145/2018, con riferimento all'avvio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 (o del 10 luglio 2019). Tale accertamento viene effettuato consultando i dati trasmessi dai Beneficiari sulla banca dati BDAP ed è funzionale all'erogazione della quota di anticipo pari al 50% dell'importo assegnato.

Nello specifico, il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

In fase di verifica di avvenuta generazione del CUP, occorrerà verificare la corretta associazione del CUP al contributo ottenuto, al fine di accertare l'assenza di doppio finanziamento.

Ai fini della corretta archiviazione degli esiti della procedura di accertamento, sono predisposti strumenti di lavoro tramite fogli Excel per tracciare e distinguere i Comuni beneficiari dei contributi che hanno avviato i lavori entro il 15 maggio 2019 (o del 10 luglio 2019) dai Comuni che non hanno rispettato tale obbligo.

Le verifiche di conformità della documentazione progettuale sono dedicate ad accertare che i comuni destinatari dei contributi ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema BDAP. Le verifiche riguarderanno anche l'avvenuto rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla norma, con riferimento in particolare alla segnalazione dei contributi ricevuti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune.

Tali verifiche possono essere svolte su un campione di progetti sulla base delle informazioni presenti sulla banca dati BDAP, nonché delle ulteriori informazioni richieste dal Ministero ai Beneficiari e verteranno sulle procedure di affidamento, sulla corretta esecuzione dell'appalto, sull'ammissibilità, comprovabilità, pertinenza, effettività delle spese sostenute, tenendo anche conto, a titolo esemplificativo, delle seguenti macrocategorie:

- Quadro economico (spesa totale e CUP);
- Indicatori di output (relazione sulle attività);
- Lavori principali;
- Lavori su eventuali economie;
- Elenco fatture e pagamenti.

Le verifiche in merito alla conclusione dei lavori sono funzionali ad accertare il rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 110 della legge n. 145/2018, con riferimento alla trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai fini del versamento del restante 50% del contributo (saldo).

Tale accertamento viene effettuato consultando i dati presenti sul sistema TBEL. Anche in questo caso, per la corretta archiviazione degli esiti, sono predisposti strumenti specifici di elaborazione dati attraverso fogli di lavoro Excel.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, o di mancata associazione del CUP, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo, in tutto o in parte, con comunicazione di avvio procedimento di revoca e successivo decreto ministeriale.

Qualora all'esito degli accertamenti effettuati in merito all'effettiva conclusione dei lavori, risulti che qualche Comune non abbia ancora terminato i lavori, l'Amministrazione procederà alla richiesta di trasmissione della documentazione di conclusione dei lavori, tramite certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione.

Infine, in caso di mancato utilizzo dell'intera quota del contributo assegnato ai Comuni, ovvero qualora la somma degli importi effettivamente sostenuti e delle economie derivanti dall'affidamento dei lavori attraverso procedure di gare sia inferiore all'importo assegnato, l'Amministrazione procederà alla trasmissione ai Comuni interessati di una comunicazione con richiesta di chiarimenti e con preavviso di revoca del contributo inutilizzato.

In tutti i casi, i contributi revocati saranno resi disponibili per il finanziamento delle opere dei Comuni che siano risultati idonei e, siano ancora interessati al contributo, secondo l'ordine di graduatoria stilata dall'Amministrazione con decreto di scorrimento della graduatoria.

Le verifiche in loco potranno essere svolte presso le sedi dei Comuni beneficiari dei contributi assegnati, in conformità alla normativa specifica dell'investimento oggetto di controllo, al fine di completare le verifiche di competenza del Ministero e di assicurare il pieno rispetto della normativa e la realizzazione delle opere

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

previste. Tali controlli sono eseguiti al fine di verificare, in particolare, la realtà dell'investimento, i progressi fisici e il rispetto delle norme previste.

Tali controlli potranno essere svolti a campione sulla base di un metodo e di una procedura di campionamento per le opere che presentino un livello di attuazione avanzata (progetti per i quali siano stati presentati i rendiconti, ove previsti, o i collaudi, ovvero la certificazione di regolare esecuzione; oppure progetti in fase di conclusione).

In generale, il campionamento terrà conto del grado di rischio correlato:

- a) all'ammontare del contributo assegnato;
- b) al rischio individuato per le opere da realizzare;
- c) ad eventuali esposti presentati per le opere e i lavori pubblici;
- d) in esito ad eventuali irregolarità o lacune individuate nel corso delle verifiche on desk.

Una volta provveduto all'individuazione degli investimenti da sottoporre a controlli in loco, si procede alla calendarizzazione delle visite e all'assegnazione dei controlli agli incaricati del Ministero dell'Interno, di concerto con il personale di altri Ministeri, laddove previsto.

Nello specifico, i controlli in loco avranno l'obiettivo di accertare:

- a) l'avanzamento fisico-tecnico delle opere, secondo quanto previsto dal singolo progetto approvato;
- b) la presenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle opere;
- c) l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla norma specifica;
- d) la sussistenza di una contabilità relativa alla spesa sostenuta

La verifica si conclude con la compilazione di un verbale e di una breve check list predisposta allo scopo.

Strumenti Operativi

Banca Dati in Excel

Documento di analisi dei rischi

Verbale e Check list per lo svolgimento delle verifiche a campione

V. ARTICOLO 1 COMMI 29 E SEGUENTI LEGGE 160/2019

Obiettivi

La norma assegna contributi per la realizzazione di opere pubbliche in materia di: (a) efficientamento energetico e (b) sviluppo territoriale sostenibile per le annualità 2020-2024.

Si precisa che per le annualità le cui assegnazioni sono ricomprese nel PNRR, si rimanda a quanto dettagliato negli strumenti di controllo (sistema di gestione e controllo, manuale delle procedure, check-list, ecc.) predisposti ad hoc dall'Unità di Missione. Sono fatti salvi in ogni caso i controlli ordinari di regolarità amministrativo contabili delle spese e i controlli di gestione previsti dalla normativa nazionale.

Normativa di riferimento

Art. 1, commi da 29 a 37 Legge n. 160 del 27/12/2019.

Art. 51 comma 1-bis del decreto-legge del 14/08/2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126.

Decreto Capo Dipartimento del 14 gennaio 2020.

Decreto Capo Dipartimento del 30 gennaio 2020.

Decreto Capo Dipartimento dell'11 novembre 2020.

Descrizione della norma

Articolo 1 Comma 29

In vigore dal 01/01/2020

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Articolo 1 Comma 29 bis

In vigore dal 07/11/2021

Modificato da: Decreto-legge del 06/11/2021 n. 152 Articolo 20

Le risorse assegnate ai comuni per l'anno 2021 ai sensi del comma 29 sono incrementate di 500 milioni di euro. L'importo aggiuntivo è attribuito ai comuni beneficiari, con decreto del Ministero dell'interno, entro il 15 ottobre 2020, con gli stessi criteri e finalità di utilizzo di cui ai commi 29 e 30. Le opere oggetto di contribuzione possono essere costituite da ampliamenti delle opere già previste e oggetto del finanziamento di cui al comma 29. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui ai commi 31-ter, 32 e 35 nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

Articolo 1 Comma 30

In vigore dal 01/01/2020

I contributi di cui al comma 29 sono attribuiti ai comuni, sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, entro il 31 gennaio 2020, con decreto del Ministero dell'interno, come di seguito indicato: a) ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000; b) ai comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 70.000; c) ai comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 90.000; d) ai comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 130.000; e) ai comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 170.000; f) ai comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 210.000; g) ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000. Entro il 10 febbraio 2020, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante per ciascun anno.

Articolo 1 Comma 31

In vigore dal 01/01/2020

Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 1 Comma 31 bis

In vigore dal 07/11/2021

Modificato da: Decreto-legge del 06/11/2021 n. 152 Articolo 20

I comuni beneficiari delle misure di cui ai commi 29 e 29-bis, confluite nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, utilizzano una quota pari o superiore al 50 per cento delle risorse assegnate nel periodo dal 2020 al 2024, per investimenti destinati alle opere pubbliche di cui alla lettera a) del comma 29. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli incarichi per la progettazione esecutiva affidati entro il 31 dicembre 2021, comunicati al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.

Articolo 1 Comma 31 ter

In vigore dal 07/11/2021

Modificato da: Decreto-legge del 06/11/2021 n. 152 Articolo 20

I comuni beneficiari dei contributi rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, monitoraggio, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio.

Articolo 1 Comma 32

In vigore dal 10/11/2021

Modificato da: Decreto-legge del 10/09/2021 n. 121 Articolo 13

Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021.

Articolo 1 Comma 33

In vigore dal 07/11/2021

Modificato da: Decreto-legge del 06/11/2021 n. 152 Articolo 20

I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo periodo.

Articolo 1 Comma 34

In vigore dal 10/11/2021

Modificato da: Decreto-legge del 10/09/2021 n. 121 Articolo 13

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al periodo precedente sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 gennaio 2022.

Articolo 1 Comma 35

In vigore dal 01/01/2020

Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 29 a 34 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020».

Articolo 1 Comma 36

In vigore dal 01/01/2020

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 29 a 35.

Articolo 1 Comma 37

In vigore dal 01/01/2020

I comuni rendono noti la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione «Opere pubbliche». Il sindaco deve fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.


Art. 51 comma 1-bis del decreto-legge del 14/08/2020 n. 104

In vigore dal 01/01/2021

Modificato da: Legge del 30/12/2020 n. 178 Articolo 1

Per l'anno 2020 il termine di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è prorogato al 15 novembre 2020; conseguentemente, il termine di cui al comma 34 dello stesso articolo 1 è prorogato, per l'anno 2020, al 15 dicembre 2020.

Descrizione del flusso procedurale



Descrizione delle procedure di attuazione

In applicazione del comma 29 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'anno 2021 sono assegnati contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In applicazione del comma 30 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i predetti contributi aggiuntivi, pari a 497.220.000 euro, sono attribuiti, in base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020.

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche, sia nel caso di nuovi lavori, che nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate, entro i termini di seguito indicati:

- il 15 novembre 2020 per il 2020;
- il 31 dicembre 2021 per il 2021;
- il 15 settembre dell'anno di riferimento per il 2022-2023-2024.

Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I Comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020" (Sezione anagrafica - "Strumento attuativo").

Per il 2020, i contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale - secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, secondo le seguenti modalità:

- a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2020, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 2 del presente decreto, come previsto dal comma 35 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019;
- b) per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per le annualità seguenti, i contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari:

- a) per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35;
- b) per il 45 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- c) per il restante 5 per cento previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35 e del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.

Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno, ferma restando l'erogazione del 50 per cento della prima annualità previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 35, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 per cento dell'opera complessiva, avvenga previa verifica della completa alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al comma 35, nonché del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR e della trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di cui al primo periodo.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari Interni e territoriali alla pagina:

<https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 novembre 2020 per il 2020/entro il 31 dicembre 2021 per il 2021/entro il 15 settembre dell'anno di riferimento per il 2022-2023-2024 o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione viene revocata, in tutto o in parte, con successivo decreto da adottarsi entro il 15 dicembre 2020 per il 2020/31 gennaio 2022 per il 2021/31 ottobre dell'anno di riferimento per il 2022-2023-2024.

Il termine di conclusione dei lavori per il triennio 2022-2024 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.

I risparmi derivanti dai ribassi d'asta di cui all'articolo 6, comma 1, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo

I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Descrizione delle procedure di controllo

Le attività di verifica comprendono le verifiche in merito alla data di avvio e di conclusione dei lavori, le verifiche di conformità on desk (anche a campione) in merito alla documentazione progettuale prodotta e presentata sulle opere pubbliche oggetto del contributo, i controlli in loco a campione. Per le procedure di campionamento si rimanda alla sezione specifica relativa ai controlli in loco.

Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori

Le verifiche on desk sono finalizzate ad accertare, in particolare, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 29 e seguenti della legge n. 160/2019, con riferimento all'avvio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 novembre 2020 per il 2020/entro il 31 dicembre 2021 per il 2021/entro il 15 settembre dell'anno di riferimento per il 2022-2023-2024. Tale accertamento viene effettuato consultando i dati trasmessi dai

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

Beneficiari sulla banca dati BDAP ed è funzionale all'erogazione della quota di anticipo pari al 50% dell'importo assegnato.

Nello specifico, il **controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori** è attuato attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

In fase di verifica di avvenuta generazione del CUP, occorrerà verificare la corretta associazione del CUP al contributo ottenuto, al fine di accertare l'assenza di doppio finanziamento.

Ai fini della corretta archiviazione degli esiti della procedura di accertamento, sono predisposti strumenti di lavoro tramite fogli Excel per tracciare e distinguere i Comuni beneficiari dei contributi che hanno avviato i lavori entro il 15 novembre 2020 per il 2020/entro il 31 dicembre 2021 per il 2021/entro il 15 settembre dell'anno di riferimento per il 2022-2023-2024 dai Comuni che non hanno rispettato tale obbligo.

Le verifiche di conformità della documentazione progettuale sono dedicate ad accertare che i comuni destinatari dei contributi ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema BDAP, e adempiano all'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, presentando, al termine dell'intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi. Le verifiche riguarderanno anche l'avvenuto rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla norma, con riferimento in particolare alla segnalazione dei contributi ricevuti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune e alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio.

Tali verifiche possono essere svolte su un campione di progetti sulla base delle informazioni presenti sulla banca dati BDAP, nonché delle ulteriori informazioni richieste dal Ministero ai Beneficiari e verteranno sulle procedure di affidamento, sulla corretta esecuzione dell'appalto, sull'ammissibilità, comprovabilità, pertinenza, effettività delle spese sostenute, tenendo anche conto, a titolo esemplificativo, delle seguenti macrocategorie:

- Quadro economico (spesa totale e CUP);
- Indicatori di output (relazione sulle attività);
- Lavori principali;
- Lavori su eventuali economie;
- Elenco fatture e pagamenti.

Le verifiche in merito alla conclusione dei lavori sono funzionali ad accertare il rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 33 della legge n. 160/2019, con riferimento alla trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai fini del versamento del restante 50% del contributo (saldo).

Tale accertamento viene effettuato consultando i dati presenti sul sistema TBEL. Anche in questo caso, per la corretta archiviazione degli esiti, sono predisposti strumenti specifici di elaborazione dati attraverso fogli di lavoro Excel.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, o di mancata associazione del CUP, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo, in tutto o in parte, con comunicazione di avvio procedimento di revoca e successivo decreto ministeriale.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 32 o di parziale utilizzo del contributo di cui al comma 29, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 dicembre 2020 per il 2020/31 gennaio 2022 per il 2021/31 ottobre dell'anno di riferimento per il 2022-2023-2024, con decreto del Ministero dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al periodo precedente sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al comma 32, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi riassegnati sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo.

Qualora all'esito degli accertamenti effettuati in merito all'effettiva conclusione dei lavori, risulti che qualche Comune non abbia ancora terminato i lavori, l'Amministrazione procederà alla richiesta di trasmissione della documentazione di conclusione dei lavori, tramite certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione.

Infine, in caso di mancato utilizzo dell'intera quota del contributo assegnato ai Comuni, ovvero qualora la somma degli importi effettivamente sostenuti e delle economie derivanti dall'affidamento dei lavori attraverso procedure di gare sia inferiore all'importo assegnato, l'Amministrazione procederà alla trasmissione ai Comuni interessati di una comunicazione con richiesta di chiarimenti e con preavviso di revoca del contributo inutilizzato.

In tutti i casi, i contributi revocati saranno resi disponibili per il finanziamento delle opere dei Comuni che siano risultati idonei e, siano ancora interessati al contributo, secondo l'ordine di graduatoria stilata dall'Amministrazione con decreto di scorrimento della graduatoria.

Le verifiche in loco potranno essere svolte presso le sedi dei Comuni beneficiari dei contributi assegnati, in conformità alla normativa specifica dell'investimento oggetto di controllo, al fine di completare le verifiche di competenza del Ministero e di assicurare il pieno rispetto della normativa e la realizzazione delle opere previste. Tali controlli sono eseguiti al fine di verificare, in particolare, la realtà dell'investimento, i progressi fisici e il rispetto delle norme previste.

Tali controlli potranno essere svolti a campione sulla base di un metodo e di una procedura di campionamento per le opere che presentino un livello di attuazione avanzata (progetti per i quali siano stati presentati i rendiconti, ove previsti, o i collaudi, ovvero la certificazione di regolare esecuzione; oppure progetti in fase di conclusione).

In generale, il campionamento terrà conto del grado di rischio correlato:

- a) all'ammontare del contributo assegnato;
- b) al rischio individuato per le opere da realizzare;
- c) ad eventuali esposti presentati per le opere e i lavori pubblici;
- d) in esito ad eventuali irregolarità o lacune individuate nel corso delle verifiche on desk.

Una volta provveduto all'individuazione degli investimenti da sottoporre a controlli in loco, si procede alla calendarizzazione delle visite e all'assegnazione dei controlli agli incaricati del Ministero dell'Interno, di concerto con il personale di altri Ministeri, laddove previsto.

Nello specifico, i controlli in loco avranno l'obiettivo di accertare:

- a) l'avanzamento fisico-tecnico delle opere, secondo quanto previsto dal singolo progetto approvato;
- b) la presenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle opere;
- c) l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla norma specifica;
- d) la sussistenza di una contabilità relativa alla spesa sostenuta

La verifica si conclude con la compilazione di un verbale e di una breve check list predisposta allo scopo.

Strumenti Operativi

Banca Dati in Excel

Documento di analisi dei rischi

Verbale e Check list per lo svolgimento delle verifiche a campione

VI. ARTICOLO 1 COMMI 51 E SEGUENTI LEGGE 160/2019

Obiettivi

La norma assegna contributi per la realizzazione di progettazioni definitive ed esecutive relative a opere di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

Si precisa che le risorse finanziarie stanziare per le finalità in esame sono fondi nazionali gestiti dal Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale - e non rientrano nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Normativa di riferimento

Art. 1, commi da 51 a 58 Legge n. 160 del 27/12/2019.

Art. 1, comma 10-septies decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

Comunicato del 6 marzo 2020.

Decreto interministeriale del 31 agosto 2020.

Comunicato del Ministero dell'interno del 21 ottobre 2020.

Decreto del 7 dicembre 2020.

Decreto del 10 dicembre 2020.

Decreto interministeriale del 3 maggio 2021.

Decreto 1° febbraio 2022.

Decreto 10 giugno 2022.

Descrizione della norma

Articolo 1 Comma 51

In vigore dal 02/03/2022

Modificato da: Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 Articolo 28

Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 320 milioni di euro per l'anno 2022, di 350 milioni di euro per l'anno 2023 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031. A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Articolo 1 Comma 51 bis

In vigore dal 07/07/2021

Modificato da: Decreto-legge del 06/05/2021 n. 59 Articolo 1 bis

Le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 ai sensi del comma 51 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2020, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 53 a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo, e il Ministero dell'interno provvede a formalizzare le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 30 novembre 2020. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione. Qualora l'ammontare dei contributi assegnati con il decreto di cui al terzo periodo sia inferiore alle risorse disponibili, le risorse residue per l'anno 2021 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2021.

Articolo 1 Comma 52

In vigore dal 15/08/2020

Modificato da: Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 45

Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente locale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade; b-bis) le informazioni relative al quadro economico dell'opera, dando evidenza dei costi inerenti la progettazione, qualora l'ente locale utilizzi un Codice Unico di Progetto (CUP) di lavori. Ciascun ente locale può inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualità e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione.

Articolo 1 Comma 53

In vigore dal 01/01/2020

L'ammontare del contributo attribuito a ciascun ente locale è determinato entro il 28 febbraio dell'esercizio di riferimento del contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Articolo 1 Comma 53 bis

In vigore dal 01/01/2022

Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

Per il biennio 2022-2023 l'ordine prioritario di assegnazione dei contributi è il seguente: a) opere pubbliche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021; b) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; c) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; d) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell'ente.

Articolo 1 Comma 53 ter

In vigore dal 10/08/2022

Modificato da: Decreto-legge del 09/08/2022 n. 115 Articolo 16

Per i contributi relativi all'anno 2022 il termine di cui al comma 52 è fissato al 15 marzo 2022 e il termine di cui al comma 53 al 15 aprile 2022. Le risorse assegnate agli enti locali per l'anno 2023 ai sensi del comma 51 sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l'anno 2022, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 53-bis a 56. Gli enti beneficiari del contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 15 settembre 2022. Gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al secondo periodo. Il Ministero dell'interno formalizza le relative assegnazioni con proprio decreto da emanare entro il 10 ottobre 2022. Gli enti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui al comma 56 a decorrere dalla data di pubblicazione del citato decreto di assegnazione.

Articolo 1 Comma 54

In vigore dal 01/01/2022

Modificato da: Legge del 30/12/2021 n. 234 Articolo 1

Ferme restando le priorità di cui ai commi 53 e 53-bis, qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti locali che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio precedente rispetto al risultato di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio. A decorrere dall'anno 2022, almeno il 40 per cento delle risorse è assicurato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno.

Articolo 1 Comma 55

In vigore dal 01/01/2020

Le informazioni sul fondo di cassa e sul risultato di amministrazione sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione allegato al rendiconto della gestione trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Non sono considerate le richieste di contributo pervenute dagli enti locali che, alla data di presentazione della richiesta medesima, non hanno ancora trasmesso alla citata banca dati i documenti contabili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2016, riferiti all'ultimo rendiconto della gestione approvato. Nel caso di enti locali per i quali sono sospesi per legge i termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento, le informazioni di cui al primo periodo sono desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati.

Articolo 1 Comma 56

In vigore dal 01/01/2020

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

L'ente locale beneficiario del contributo di cui al comma 51 è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 53. In caso contrario, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Articolo 1 Comma 57

In vigore dal 01/01/2020

La rilevazione dei dati relativi alle attività di progettazione di cui ai commi da 51 a 56 e dei relativi adempimenti è effettuata attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificato come «Sviluppo capacità progettuale dei comuni». L'affidamento della progettazione ai sensi del comma 56 è verificato tramite il predetto sistema attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG).

Articolo 1 Comma 58

In vigore dal 15/08/2020

Modificato da: Decreto-legge del 14/08/2020 n. 104 Articolo 45

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'interno, effettua un controllo a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui ai commi 51 e 51-bis.


Decreto-legge del 30/12/2019 n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8.

In vigore dal 01/03/2022

Modificato da: Decreto-legge del 30/12/2021 n. 228 Articolo 2 bis

Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è differito dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è differito dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Descrizione del flusso procedurale



Descrizione delle procedure di attuazione

Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale.

Per la richiesta del contributo, è stata approvata la modalità di certificazione presente nell'area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") accessibile dal sito web della Direzione Centrale per la Finanza Locale all'indirizzo:

<https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>

relativa all'attribuzione, a favore di comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità isolate ed unioni di comuni, di un contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa agli interventi definiti dal comma 51 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Ai sensi dell'articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i contributi relativi alle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, concernente interventi di opere pubbliche, sono assegnati, fino a concorrenza delle risorse disponibili, agli enti locali che hanno prodotto richieste di contributo ritenute ammissibili, relative alla priorità indicate alla lettera a) del comma 53 del citato articolo 1.

Per il biennio 2022-2023 il contributo sarà attribuito tenendo conto dell'ordine prioritario previsto dall'articolo 1, comma 53-bis, della legge 160 del 2019 (introdotto dall'articolo 1, comma 415, della legge 30 dicembre 2021, n.234).

A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Per la validità della comunicazione, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni, devono presentare telematicamente richiesta di contributo a decorrere dal 21 dicembre 2020 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 15 gennaio (per i contributi relativi all'annualità 2021).

Si precisa invece che, ai sensi del comma 10-septies, art. 1 D.L. n. 162 30/12/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, per l'annualità 2020, il termine del 15 gennaio è differito al 15 maggio.

Inoltre, gli enti territoriali, per l'annualità 2022, possono presentare la richiesta di contributo a decorrere dal 2 febbraio 2022 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23:59 del 15 marzo 2022.

La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalità e termini diversi da quelli previsti dal decreto del Ministero non sarà ritenuta valida. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso. È comunque facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.

Ciascun ente beneficiario del contributo è tenuto ad affidare la progettazione entro tre mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto del Ministero dell'Interno. In caso di inosservanza del termine, il contributo è recuperato dal Ministero dell'interno, secondo le disposizioni di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Con le medesime modalità il Ministero dell'interno provvederà, altresì, a recuperare le quote del contributo non utilizzate per la realizzazione dell'attività progettuale finanziata.

Il monitoraggio delle attività di progettazione e dei relativi adempimenti è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come "Sviluppo capacità progettuale".

Il controllo sull'affidamento della progettazione, il cui termine iniziale coincide con la data di perfezionamento del CIG sul sistema dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è effettuato tramite il sistema di cui al comma BDAP. Tramite il medesimo sistema sono verificate anche le informazioni sull'avanzamento delle attività di progettazione. In sede di creazione del CIG deve essere indicato e associato il codice unico di progetto (CUP) identificativo del progetto oggetto di finanziamento. Ai fini del presente contributo non sono ammessi SMART CIG.

Con successivo provvedimento saranno individuate le modalità per lo svolgimento dei controlli a campione sulle attività di progettazione oggetto del contributo di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il Ministero dell'interno provvederà ad erogare il contributo assegnato agli enti locali individuati, al fine di garantire la corretta imputazione dell'entrata relativa al contributo. Con apposito comunicato pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale per la Finanza Locale sarà data notizia dell'avvenuto pagamento del contributo in esame.

Per gli enti locali delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi saranno erogati per il tramite delle rispettive regioni e province autonome, secondo quanto disposto dai relativi statuti.

Descrizione delle procedure di controllo

Verifiche preliminari alla predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse.

Anteriormente alla predisposizione del decreto di assegnazione delle risorse, il Ministero provvede a svolgere verifiche di conformità della documentazione trasmessa e verifiche in merito all'ordine di priorità, al fine di determinare le istanze escluse e le istanze ammissibili.

Verifiche in merito alle attività di progettazione

Le attività di verifica comprendono le verifiche in merito alla data di affidamento della progettazione, le verifiche di conformità on desk (anche a campione) in merito alla documentazione progettuale prodotta e presentata sulle opere pubbliche oggetto del contributo, i controlli in loco a campione. Per le procedure di campionamento si rimanda alla sezione specifica relativa ai controlli in loco.

Le verifiche on desk sono finalizzate ad accertare, in particolare, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, comma 56 della legge n. 160/2019, con riferimento all'affidamento della progettazione entro tre mesi dall'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno. Tale accertamento viene effettuato consultando i dati trasmessi dai Beneficiari sulla banca dati BDAP.

Nello specifico, **il controllo sull'affidamento della progettazione** è attuato attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del predetto CIG, il comune

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

In fase di verifica di avvenuta generazione del CUP, occorrerà verificare la corretta associazione del CUP al contributo ottenuto, al fine di accertare l'assenza di doppio finanziamento.

Ai fini della corretta archiviazione degli esiti della procedura di accertamento, sono predisposti strumenti di lavoro tramite fogli Excel per tracciare e distinguere i Comuni beneficiari dei contributi che hanno affidamento la progettazione entro tre mesi dal decreto del Ministero dell'interno dai Comuni che non hanno rispettato tale obbligo.

Le verifiche di conformità della documentazione progettuale sono dedicate ad accertare che i comuni destinatari dei contributi ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema BDAP, e adempiano all'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo.

Tali verifiche possono essere svolte su un campione di progetti sulla base delle informazioni presenti sulla banca dati BDAP, nonché delle ulteriori informazioni richieste dal Ministero ai Beneficiari e verteranno sulle procedure di affidamento, sulla corretta esecuzione dell'appalto, sull'ammissibilità, comprovabilità, pertinenza, effettività delle spese sostenute, tenendo anche conto, a titolo esemplificativo, delle seguenti macrocategorie:

- Quadro economico (spesa totale e CUP);
- Indicatori di output (relazione sulle attività);
- Lavori principali;
- Lavori su eventuali economie;
- Elenco fatture e pagamenti.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, o di mancata associazione del CUP, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo, in tutto o in parte, con comunicazione di avvio procedimento di revoca e successivo decreto ministeriale.

Infine, in caso di mancato utilizzo dell'intera quota del contributo assegnato ai Comuni, ovvero qualora la somma degli importi effettivamente sostenuti e delle economie derivanti dall'affidamento della progettazione attraverso procedure di gare sia inferiore all'importo assegnato, l'Amministrazione procederà alla trasmissione ai Comuni interessati di una comunicazione con richiesta di chiarimenti e con preavviso di revoca del contributo inutilizzato.

In tutti i casi, i contributi revocati saranno resi disponibili per il finanziamento delle attività di progettazione dei Comuni che siano risultati idonei e, siano ancora interessati al contributo, secondo l'ordine di graduatoria stilata dall'Amministrazione con decreto di scorrimento della graduatoria.

Le verifiche in loco potranno essere svolte presso le sedi dei Comuni beneficiari dei contributi assegnati, in conformità alla normativa specifica dell'investimento oggetto di controllo, al fine di completare le verifiche di competenza del Ministero e di assicurare il pieno rispetto della normativa e la realizzazione delle attività previste.

Tali controlli potranno essere svolti a campione sulla base di un metodo e di una procedura di campionamento per le opere che presentino un livello di attuazione avanzata.

In generale, il campionamento terrà conto del grado di rischio correlato:

- a) all'ammontare del contributo assegnato;
- b) al rischio individuato per le attività da realizzare;
- c) ad eventuali esposti presentati da altri soggetti;
- d) in esito ad eventuali irregolarità o lacune individuate nel corso delle verifiche on desk.

Una volta provveduto all'individuazione degli investimenti da sottoporre a controlli in loco, si procede alla calendarizzazione delle visite e all'assegnazione dei controlli agli incaricati del Ministero dell'Interno, di concerto con il personale di altri Ministeri, laddove previsto.

Nello specifico, i controlli in loco avranno l'obiettivo di accertare:

- a) l'avanzamento tecnico delle attività di progettazione, secondo quanto previsto dal singolo progetto approvato;
- b) la presenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle opere;
- c) l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla norma specifica;
- d) la sussistenza di una contabilità relativa alla spesa sostenuta.

La verifica si conclude con la compilazione di un verbale e di una breve check list predisposta allo scopo.

Strumenti Operativi

Banca Dati in Excel

Documento di analisi dei rischi

Verbale e Check list per lo svolgimento delle verifiche a campione

VII. ARTICOLO 30 COMMA 14 DECRETO LEGGE 34/2019

Obiettivi

La norma assegna contributi ai Comuni di popolazione inferiore a 1000 abitanti il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

Normativa di riferimento

Art. 30, comma 14 bis e quater Decreto-legge n. 34 del 30/04/2019.

Art. 1, commi da 110 a 114 Legge n. 145 del 30 dicembre 2018

Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2020.

Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2021.

Decreto Ministeriale del 18 gennaio 2022.

Descrizione della norma

Art. 30 – Comma 14 bis

In vigore dal 02/03/2021


Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

Art. 30 Comma 14 quater

In vigore dal 02/03/2021

All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter si fa fronte con tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 1091, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente ridotta di pari importo, nonché' con le risorse di cui all'articolo 24, comma 5-bis, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Descrizione del flusso procedurale



Descrizione delle procedure di attuazione

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 15 maggio.

Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "contributo piccoli investimenti" (sezione anagrafica - "strumento attuativo").

I contributi sono erogati ai comuni beneficiari (compresi gli enti delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano – che esercitano a carico del proprio bilancio le competenze in materia di finanza locale – secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione):

- a) per una prima quota, pari al 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro il 15 maggio, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui sopra, come previsto dal comma 112 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018;
- b) per una seconda quota, pari al restante 50 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, entro il 15 giugno con successivo decreto ministeriale. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorità ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno.

I risparmi derivanti dai ribassi d'asta, se riutilizzati, non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo.

Descrizione delle procedure di controllo

Le attività di verifica comprendono le verifiche in merito alla data di avvio e di conclusione dei lavori, le verifiche di conformità on desk (anche a campione) in merito alla documentazione progettuale prodotta e presentata sulle opere pubbliche oggetto del contributo, i controlli in loco a campione. Per le procedure di campionamento si rimanda alla sezione specifica relativa ai controlli in loco.

Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori

Le verifiche on desk sono finalizzate ad accertare, in particolare, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 30, comma 14 bis del Decreto-legge n. 34 del 30/04/2019 e dei Decreti Ministeriali di assegnazione delle risorse, con riferimento all'avvio dell'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio. Tale accertamento viene effettuato consultando i dati trasmessi dai Beneficiari sulla banca dati BDAP ed è funzionale all'erogazione della quota di anticipo pari al 50% dell'importo assegnato.

Nello specifico, **il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori** è attuato attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

In fase di verifica di avvenuta generazione del CUP, occorrerà verificare la corretta associazione del CUP al contributo ottenuto, al fine di accertare l'assenza di doppio finanziamento, ai sensi del comma 4 lettera a) dell'art. 30 del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019.

Ai fini della corretta archiviazione degli esiti della procedura di accertamento, sono predisposti strumenti di lavoro tramite fogli Excel per tracciare e distinguere i Comuni beneficiari dei contributi che hanno avviato i lavori entro il 15 maggio dai Comuni che non hanno rispettato tale obbligo.

Le verifiche di conformità della documentazione progettuale sono dedicate ad accertare che i comuni destinatari dei contributi ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema BDAP, e adempiano all'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 60 giorni dal termine dell'esercizio finanziario relativo, presentando, al termine dell'intervento, apposita relazione nonché una scheda analitica degli ordinativi di pagamento emessi. Le verifiche riguarderanno anche l'avvenuto rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla norma, con riferimento in particolare alla segnalazione dei contributi ricevuti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune.

Tali verifiche possono essere svolte su un campione di progetti sulla base delle informazioni presenti sulla banca dati BDAP, nonché delle ulteriori informazioni richieste dal Ministero ai Beneficiari e verteranno sulle procedure di affidamento, sulla corretta esecuzione dell'appalto, sull'ammissibilità, comprovabilità, pertinenza, effettività delle spese sostenute, tenendo anche conto, a titolo esemplificativo, delle seguenti macrocategorie:

- Quadro economico (spesa totale e CUP);
- Indicatori di output (relazione sulle attività);
- Lavori principali;
- Lavori su eventuali economie;
- Elenco fatture e pagamenti.

Le verifiche in merito alla conclusione dei lavori sono funzionali ad accertare il rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 110 della legge n. 145/2018, con riferimento alla trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai fini del versamento del restante 50% del contributo (saldo).

Tale accertamento viene effettuato consultando i dati presenti sul sistema TBEL. Anche in questo caso, per la corretta archiviazione degli esiti, sono predisposti strumenti specifici di elaborazione dati attraverso fogli di lavoro Excel.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, o di mancata associazione del CUP, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo, in tutto o in parte, con comunicazione di avvio procedimento di revoca e successivo decreto ministeriale.

Qualora all'esito degli accertamenti effettuati in merito all'effettiva conclusione dei lavori, risulti che qualche Comune non abbia ancora terminato i lavori, l'Amministrazione procederà alla richiesta di trasmissione della documentazione di conclusione dei lavori, tramite certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione.

Infine, in caso di mancato utilizzo dell'intera quota del contributo assegnato ai Comuni, ovvero qualora la somma degli importi effettivamente sostenuti e delle economie derivanti dall'affidamento dei lavori attraverso procedure di gare sia inferiore all'importo assegnato, l'Amministrazione procederà alla trasmissione ai Comuni interessati di una comunicazione con richiesta di chiarimenti e con preavviso di revoca del contributo inutilizzato.

In tutti i casi, i contributi revocati saranno resi disponibili per il finanziamento delle opere dei Comuni che siano risultati idonei e, siano ancora interessati al contributo, secondo l'ordine di graduatoria stilata dall'Amministrazione con decreto di scorrimento della graduatoria.

Le verifiche in loco potranno essere svolte presso le sedi dei Comuni beneficiari dei contributi assegnati, in conformità alla normativa specifica dell'investimento oggetto di controllo, al fine di completare le verifiche di competenza del Ministero e di assicurare il pieno rispetto della normativa e la realizzazione delle opere previste. Tali controlli sono eseguiti al fine di verificare, in particolare, la realtà dell'investimento, i progressi fisici e il rispetto delle norme previste.

Tali controlli potranno essere svolti a campione sulla base di un metodo e di una procedura di campionamento per le opere che presentino un livello di attuazione avanzata (progetti per i quali siano stati presentati i rendiconti, ove previsti, o i collaudi, ovvero la certificazione di regolare esecuzione; oppure progetti in fase di conclusione).

In generale, il campionamento terrà conto del grado di rischio correlato:

- a) all'ammontare del contributo assegnato;
- b) al rischio individuato per le opere da realizzare;
- c) ad eventuali esposti presentati per le opere e i lavori pubblici;
- d) in esito ad eventuali irregolarità o lacune individuate nel corso delle verifiche on desk.

Una volta provveduto all'individuazione degli investimenti da sottoporre a controlli in loco, si procede alla calendarizzazione delle visite e all'assegnazione dei controlli agli incaricati del Ministero dell'Interno, di concerto con il personale di altri Ministeri, laddove previsto.

Nello specifico, i controlli in loco avranno l'obiettivo di accertare:

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

- a) l'avanzamento fisico-tecnico delle opere, secondo quanto previsto dal singolo progetto approvato;
- b) la presenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle opere;
- c) l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla norma specifica;
- d) la sussistenza di una contabilità relativa alla spesa sostenuta.

La verifica si conclude con la compilazione di un verbale e di una breve check list predisposta allo scopo.

Strumenti Operativi

Banca Dati in Excel

Documento di analisi dei rischi

Verbale e Check list per lo svolgimento delle verifiche a campione

VIII. ARTICOLO 1 COMMA 407 LEGGE 234/2021

Obiettivi

La norma assegna contributi ai Comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per le annualità 2022 e 2023.

Normativa di riferimento

Art. 1, commi da 407 a 414 Legge n. 234 del 30 dicembre 2021

Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2022.

Descrizione della norma

Articolo 1 Comma 407

In vigore dal 01/01/2022

Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente, per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022.

La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, è la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: <http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'interno da comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.

Articolo 1 Comma 408

In vigore dal 01/01/2022

Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

Articolo 1 Comma 409

In vigore dal 01/01/2022

Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

Articolo 1 Comma 410

In vigore dal 01/01/2022

I contributi di cui al comma 407 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.

Articolo 1 Comma 411

In vigore dal 01/01/2022

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.

Articolo 1 Comma 412

In vigore dal 01/01/2022

Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a 411 è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.

Articolo 1 Comma 413

In vigore dal 01/01/2022


Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 407 a 411.

Articolo 1 Comma 414

In vigore dal 01/01/2022

I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Descrizione del flusso procedurale



Descrizione delle procedure di attuazione

Il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

Il monitoraggio delle opere finanziate è effettuato attraverso il sistema di "monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce "Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022" (sezione anagrafica - "strumento attuativo").

I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:

- per una prima quota, pari all'80 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio, entro i previsti termini del 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023, dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP, come previsto dal comma 412 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
- per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

I comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

In caso di mancato rispetto dei termini di inizio dell'esecuzione dei lavori, previsti rispettivamente, entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023, o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli relativi all'anno 2023, con successivi decreti ministeriali.

Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 410 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Se riutilizzati, i risparmi derivanti dai ribassi d'asta non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

I comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a fornire tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto di contributo.

Descrizione delle procedure di controllo

Le attività di verifica comprendono le verifiche in merito alla data di avvio e di conclusione dei lavori, le verifiche di conformità on desk (anche a campione) in merito alla documentazione progettuale prodotta e presentata sulle opere pubbliche oggetto del contributo, i controlli in loco a campione. Per le procedure di campionamento si rimanda alla sezione specifica relativa ai controlli in loco.

Verifiche in merito all'esecuzione dei lavori

Le verifiche on desk sono finalizzate ad accertare, in particolare, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 1, commi 407 e ss. della Legge n. 234 del 30/12/2021 e del Decreto Ministeriale di assegnazione delle risorse, con riferimento all'avvio dell'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.

Tale accertamento viene effettuato consultando i dati trasmessi dai Beneficiari sulla banca dati BDAP ed è funzionale all'erogazione della prima quota pari all'80% dell'importo assegnato.

Nello specifico, **il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori** è attuato attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.

Ai fini della corretta archiviazione degli esiti della procedura di accertamento, sono predisposti strumenti di lavoro tramite fogli Excel per tracciare e distinguere i Comuni beneficiari dei contributi che hanno avviato i lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023 dai Comuni che non hanno rispettato tale obbligo.

Le verifiche di conformità della documentazione progettuale sono dedicate ad accertare che i comuni destinatari dei contributi ottemperino agli adempimenti informativi richiesti per il sistema BDAP, e adempiano alla richiesta da parte dell'Amministrazione titolare di presentazione del rendiconto delle somme ricevute. Le verifiche riguarderanno anche l'avvenuto rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla norma, con riferimento in particolare alla segnalazione dei contributi ricevuti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune.

Tali verifiche possono essere svolte su un campione di progetti sulla base delle informazioni presenti sulla banca dati BDAP, nonché delle ulteriori informazioni richieste dal Ministero ai Beneficiari e verteranno sulle procedure di affidamento, sulla corretta esecuzione dell'appalto, sull'ammissibilità, comprovabilità, pertinenza, effettività delle spese sostenute, tenendo anche conto, a titolo esemplificativo, delle seguenti macrocategorie:

- Quadro economico (spesa totale e CUP);
- Indicatori di output (relazione sulle attività);
- Lavori principali;
- Lavori su eventuali economie;
- Elenco fatture e pagamenti.

Le verifiche in merito alla conclusione dei lavori sono funzionali ad accertare il rispetto di quanto previsto all'art. 1, comma 410 della legge n. 234/2021, con riferimento alla trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori ai fini del versamento del restante 20% del contributo (saldo).

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLA FINANZA LOCALE

Tale accertamento viene effettuato consultando i dati presenti sul sistema TBEL. Anche in questo caso, per la corretta archiviazione degli esiti, sono predisposti strumenti specifici di elaborazione dati attraverso fogli di lavoro Excel.

In caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori, o di mancata associazione del CUP, ovvero di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo, in tutto o in parte, con comunicazione di avvio procedimento di revoca e successivo decreto ministeriale.

Qualora all'esito degli accertamenti effettuati in merito all'effettiva conclusione dei lavori, risulti che qualche Comune non abbia ancora terminato i lavori, l'Amministrazione procederà alla richiesta di trasmissione della documentazione di conclusione dei lavori, tramite certificato di collaudo ovvero certificato di regolare esecuzione.

Infine, in caso di mancato utilizzo dell'intera quota del contributo assegnato ai Comuni, ovvero qualora la somma degli importi effettivamente sostenuti e delle economie derivanti dall'affidamento dei lavori attraverso procedure di gare sia inferiore all'importo assegnato, l'Amministrazione procederà alla trasmissione ai Comuni interessati di una comunicazione con richiesta di chiarimenti e con preavviso di revoca del contributo inutilizzato.

Le verifiche in loco potranno essere svolte presso le sedi dei Comuni beneficiari dei contributi assegnati, in conformità alla normativa specifica dell'investimento oggetto di controllo, al fine di completare le verifiche di competenza del Ministero e di assicurare il pieno rispetto della normativa e la realizzazione delle opere previste. Tali controlli sono eseguiti al fine di verificare, in particolare, la realtà dell'investimento, i progressi fisici e il rispetto delle norme previste.

Tali controlli potranno essere svolti a campione sulla base di un metodo e di una procedura di campionamento per le opere che presentino un livello di attuazione avanzata (progetti per i quali siano stati presentati i rendiconti, ove previsti, o i collaudi, ovvero la certificazione di regolare esecuzione; oppure progetti in fase di conclusione).

In generale, il campionamento terrà conto del grado di rischio correlato:

- a) all'ammontare del contributo assegnato;
- b) al rischio individuato per le opere da realizzare;
- c) ad eventuali esposti presentati per le opere e i lavori pubblici;
- d) in esito ad eventuali irregolarità o lacune individuate nel corso delle verifiche on desk.

Una volta provveduto all'individuazione degli investimenti da sottoporre a controlli in loco, si procede alla calendarizzazione delle visite e all'assegnazione dei controlli agli incaricati del Ministero dell'Interno, di concerto con il personale di altri Ministeri, laddove previsto.

Nello specifico, i controlli in loco avranno l'obiettivo di accertare:

- a) l'avanzamento fisico-tecnico delle opere, secondo quanto previsto dal singolo progetto approvato;
- b) la presenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento delle opere;
- c) l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla norma specifica;
- d) la sussistenza di una contabilità relativa alla spesa sostenuta.

La verifica si conclude con la compilazione di un verbale e di una breve check list predisposta allo scopo.

Strumenti Operativi

Banca Dati in Excel

Documento di analisi dei rischi

Verbale e Check list per lo svolgimento delle verifiche a campione